





ALLEGATO A



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Regolamento (CE) n° 1698/05

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO Diversificazione e Miglioramento della Qualità della Vita nelle Aree Rurali
Ufficio Credito, Servizi e Aiuti alle Imprese

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
Regione Abruzzo

BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA
MISURA 3.1.1

DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE

Azione 2

“Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi”

ALLEGATO come parte integrante alla del-
nazione n. **3.6.3** del **20 MAG. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garanti)



PREMESSA

La Regione Abruzzo, mediante il presente bando, disciplina le procedure e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della Misura 3.1.1 – "Diversificazione verso attività non agricole" Azione 2 "Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi" del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo (di seguito P.S.R.) di cui al Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2008) 701 del 15/02/2008, modificato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) Speciale N. 23 del 22/02/2013.

Il presente bando, attuato in regime di "De Minimis" (ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006), viene pubblicato sul B.U.R.A.; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle domande di aiuto; il 30 giugno 2015 è la data ultima e improrogabile entro la quale tutte le iniziative dovranno essere concluse ed accertate.

Gli investimenti devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda di aiuto.

1. OBIETTIVI E FINALITA' DEGLI INVESTIMENTI

L'Azione 2 della Misura 3.1.1 contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi specifici "Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali" e "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" attraverso il sostegno di investimenti volti a favorire il miglioramento delle strutture rurali, la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati, favorendo la vitalità del tessuto socio-economico rurale e frenando la tendenza allo spopolamento.

L'obiettivo operativo dell'Azione 2 è la realizzazione di interventi (come elencati al paragrafo "Tipologie di interventi ammissibili") di recupero di immobili da destinare ad attività sociali in ambito agricolo, a servizi di ospitalità turistica e didattica, al recupero e valorizzazione di attività artigianali legate alla cultura e tradizione rurale e contadina.


L'investimento può interessare, nel limite di spesa prevista, uno o più interventi, tra quelli elencati al successivo paragrafo 4. "Tipologie di interventi ammissibili".


2. LOCALIZZAZIONE

L'Azione, con riferimento alla zonizzazione del P.S.R., è applicata prioritariamente nelle Macroaree C e D. Per gli investimenti ubicati in tali macroaree è previsto il massimo dell'intensità dell'aiuto, mentre nelle restanti macroaree B1 e B2 si applica una intensità di aiuto inferiore (dettagli al paragrafo 7.). La macroarea A è esclusa dall'accesso ai benefici.

Per la determinazione della Macroarea di appartenenza si tiene in considerazione il Comune dove è previsto prioritariamente l'investimento.

L'elenco dei comuni classificati in funzione dell'appartenenza alle diverse zone è riportato nel Programma di Sviluppo Rurale dell'Abruzzo 2007/2013 (all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr).





3. BENEFICIARI

3.1 Definizione

I soggetti beneficiari del presente bando pubblico sono i membri della famiglia agricola (con esclusione dell'imprenditore agricolo), sia essa nella forma di impresa individuale, di società o di cooperativa agricola.

Il "membro della famiglia agricola" deve far parte, a tutti gli effetti, del medesimo nucleo familiare cui appartiene il titolare dell'azienda agricola.

Tale requisito viene dimostrato attraverso la certificazione dello stato di famiglia.

Il "membro della famiglia agricola" che presenta l'istanza ai sensi del presente bando in qualità di "persona fisica" deve esercitare un'attività agricola, nell'azienda agricola, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il titolare della azienda agricola deve essere iscritto nelle specifiche sezioni del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali relativi all'impresa agricola.

Per membro della famiglia agricola, ai sensi dell' art. 35 del Reg. 1974/06, si intende: *"una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno"*.


Il beneficiario non necessariamente deve essere titolare di impresa per realizzare gli interventi previsti al paragrafo 4. del presente bando: attività sociali in campo agricolo, servizi di piccolo commercio, artigianato locale e servizi turistico-ricreativi.

Nel caso in cui il beneficiario presenti istanza, ai sensi del presente bando, nella forma di società o di cooperativa, il medesimo, "membro della famiglia agricola", deve avere ruolo di rappresentante legale e mandato di amministratore.

3.2 Affidabilità del soggetto beneficiario

In applicazione dell'articolo 26 del Regolamento CE n. 1975/2006 sono considerate inammissibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2

3.3 Requisiti di ammissibilità

Il soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve:

- far parte, a tutti gli effetti, del medesimo nucleo familiare cui appartiene il titolare dell'azienda agricola;
- essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali (in campo agricolo);
- essere proprietario o affittuario dell'immobile su cui si realizza l'intervento. Nel caso di affitto, il relativo contratto dovrà prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d'uso ovvero 10 anni per investimenti strutturali e 5 per gli altri investimenti dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere effettuato dalla Regione;
- nel caso di impresa individuale, società o cooperativa, essere titolare di partita I.V.A.;
- nel caso di impresa individuale, società o cooperativa, essere in possesso dell'iscrizione nelle specifiche sezioni (in coerenza con l'attività descritta nel progetto) del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- non essere soggetto inaffidabile ai sensi del Paragrafo 3:2 "Affidabilità del soggetto beneficiario";
- non deve rientrare tra le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Il beneficiario, inoltre, deve dimostrare:

- di possedere i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- di essere in possesso, prima della concessione dell'aiuto, di tutti i necessari pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi, previsti dalla normativa vigente in materia, per la realizzazione dell'iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, immediatamente cantierabile, ovvero essere nelle condizioni di consentire l'immediato avvio dei lavori;
- che il piano degli investimenti è coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla Misura 3.1.1 Azione 2 del P.S.R. e con la normativa di settore relativa alle attività oggetto di finanziamento;
- che gli immobili da destinare alle attività previste dal presente bando sono ubicati nei comuni appartenenti prioritariamente alle Macroaree C e D, secondariamente alle Macroaree B1 e B2; è esclusa la Macroarea A.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. A.C.I.U.2005.210 del 20/04/2005 "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - Elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" e successive integrazioni e variazioni.

In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento sono requisiti obbligatori per l'accesso ai contributi previsti dal presente bando: in assenza di fascicolo aziendale non si potrà procedere alla presentazione delle relative domande di aiuto e di pagamento (Reg. CE n. 1975/2006).



4. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi finanziabili, di cui all'Azione 2 della Misura 3.1.1, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici quali il mantenimento e/o la creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali e il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni, sono gli investimenti che prevedono la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi, quali:

- a) la ristrutturazione di fabbricati esistenti da destinare:
- alla piccola attività ricettiva (alloggio e ristorazione);
 - ad attività didattiche a favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani;
 - ad attività di assistenza ed animazione sociale a favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani realizzate nell'ambito dell'azienda agricola;
- sono ammesse le spese per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione dell'immobile e per l'acquisizione della dotazione funzionale dello stesso (attrezzature ed arredi) compreso l'acquisto di attrezzature informatiche (hardware e software).

- b) gli investimenti per la ristrutturazione di fabbricati rurali esistenti nonché acquisto di attrezzature ed arredi (comprese attrezzature informatiche, hardware e software), da destinare ad attività artigianali non agricole, con esclusivo riferimento a quelle proprie delle aree rurali abruzzesi e della cultura e tradizione contadina (lavorazione del legno, del ferro, del ricamo, dei filati etc.), ivi compresa la realizzazione di punti vendita dei prodotti (solo prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato).

Le attività di progetto sono localizzate nell'ambito dell'impresa agricola del cui nucleo familiare fa parte il beneficiario.

Gli investimenti ammissibili devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammissibili spese per:

- ristrutturazione/adeguamento di immobili esistenti da destinare alle attività finanziabili ai sensi dell'Azione 2 della Misura 3.1.1;
- arredi ed impianti necessari al funzionamento dei beni se funzionalmente correlati agli investimenti previsti dal bando medesimo;
- acquisizione di dotazioni funzionali alle attività previste nella domanda di aiuto;
- adeguamento e miglioramento di strutture ed attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico - sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente.

Sono ammissibili anche le spese per investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti, quali:

- acquisto di hardware e software finalizzato all'investimento;
- creazione di siti internet;
- acquisizione di licenze e certificazioni;
- spese generali per onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, spese bancarie per la tenuta del conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione) e le spese per garanzie fidejussorie.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali, ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto.

I fabbricati da ristrutturare devono essere riportati nel fascicolo aziendale del beneficiario del presente Bando.

E' esclusa la realizzazione di nuovi edifici/fabbricati.

5. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Al fine di garantire la priorità per l'accesso alla misura delle macroaree C e D, prescritta dal Programma, saranno stilate 2 graduatorie, una per le domande di contributo per interventi nelle zone C e D e l'altra per quelle nelle zone B. Le domande presenti in questo secondo elenco saranno considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.


I beneficiari in grado di dimostrare che nell'azienda agricola del nucleo familiare cui appartengono è stato coltivato tabacco, almeno per un anno nel triennio 2007/2009, e che si impegnano a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B1 o B2, vengono inserite nella graduatoria per le domande ad investimento delle aree C e D.

Criteria localizzativi:

Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati	punti 10
--	----------

Criteria Soggettivi:

Beneficiario con titolo di studio corrispondenti al diploma di istruzione di secondo grado nel campo turistico, ricettivo e sociale o con esperienze professionali triennali svolte nell'ultimo quinquennio nel campo turistico, ricettivo e sociale	punti 25
Aziende che impiegano quali addetti soggetti portatori di handicap: 3 punti per ogni addetto	massimo 24 punti
Aziende in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 almeno per un anno tabacco e ricadenti in aree C o D e che si impegnano a non coltivare più tabacco	punti 10
Aziende in grado di dimostrare di aver coltivato nel triennio 2007/2009 almeno per un anno tabacco e ricadenti in area B che si impegnano a non coltivare più tabacco	punti 7
Progetti presentati da beneficiari di età inferiore a 40 anni	punti 4
Progetti presentati da società o cooperative con età media dei soci inferiore a 40 anni	punti 4
Progetti presentati da soggetto beneficiario donna o da società a maggioranza di soci donne	punti 1



Criteria Oggettivi

Investimenti:

Destinati ad attività di assistenza ed animazione sociale a favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani realizzate nell'ambito dell'azienda	punti 35
Destinati ad attività didattiche a favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani	punti 20
Destinati alla piccola attività ricettiva (alloggio e ristorazione, B&B)	punti 15
Che prevedono la realizzazione di alloggi con somministrazione dei pasti solo per gli alloggiati	punti 2

In caso di parità di punteggio:

- sarà data priorità alle iniziative presentate da beneficiari membri di nuclei familiari la cui azienda ha prodotto tabacco.

In caso di ulteriore parità sarà data priorità a:

- progetti presentati da imprenditori anagraficamente più giovani e, nel caso di società, da richiedenti con età media dei soci anagraficamente più giovani.

In caso di ulteriore parità di punteggio precede il progetto che prevede il contributo pubblico ammissibile più basso.

In merito a quanto sopra le singole iniziative proposte devono essere supportate da specifici project management nei quali dovrà risultare evidente la pianificazione del progetto presentato, la compatibilità e la sostenibilità degli investimenti, l'inesistenza di vincoli, ecc.

6. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI



Per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del presente bando sono stanziati € 2.779.714,00 di spesa pubblica.

7. INTENSITA' DEGLI AIUTI

Nell'ambito del presente bando è previsto un finanziamento (contributo) in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale dell'intervento ammissibile e che, comunque, non deve essere superiore a 200.000,00 euro per ciascun beneficiario. Il limite minimo è pari ad € 20.000,00 per le Macroaree B1 e B2, ridotto ad € 10.000,00 per le Macroaree C e D.

L'aiuto è concesso in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28/12/2006.

Il beneficiario è comunque tenuto a comunicare alla Regione, mediante dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000), altri eventuali finanziamenti pubblici, in regime "de minimis", percepiti negli ultimi tre esercizi finanziari, compresa l'annualità in corso.



I livelli di aiuto massimi erogabili sono distinti in funzione del territorio di intervento, secondo quanto di seguito riportato:

- contributo del **50%** della spesa ammessa per investimenti effettuati nelle Macroaree **C e D** (per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di attività di assistenza ed animazione sociale a favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani realizzate nell'ambito dell'azienda agricola, l'intensità dell'aiuto è elevata al 60%);
- contributo del **40%** della spesa ammessa per investimenti effettuati nelle Macroaree **B1 e B2** (per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di attività di assistenza ed animazione sociale a favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani realizzate nell'ambito dell'azienda agricola, l'intensità dell'aiuto è elevata al 50%).

8. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Per le opere edili e affini propriamente dette e sistemazioni esterne (entrambe a misura) si deve utilizzare l'elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo" (denominato "prezziario A.N.C.E.") in vigore alla data di presentazione della domanda pubblicato sul BURAT. Le singole voci devono essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezziario.

Per le opere a preventivo (opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature, arredi ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezziario A.N.C.E. ed in altri prezziari vigenti nella Regione Abruzzo) l'individuazione della spesa dovrà essere fatta sulla base d'offerta contenuta nei preventivi dettagliati comparabili di almeno tre ditte concorrenti. Occorre predisporre apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto corredato da relazione, contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per investimenti immateriali devono essere presentate n. 3 offerte di preventivi dettagliati comparabili di almeno tre ditte concorrenti. Le offerte devono contenere informazioni puntuali sulle precedenti esperienze del fornitore, sulle modalità di esecuzione del progetto e sui costi di realizzazione.

Nel caso di beni altamente specializzati o per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

Per tutti i beneficiari è obbligatorio che tutti i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto delle opere realizzate, degli acquisti e dei servizi forniti e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola e la dizione "nuovo di fabbrica".


E' esclusa la realizzazione di nuovi edifici/fabbricati.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono anche investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.



Copia conforme all'originale

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



Per Spese Generali, ai sensi dell'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, si intendono, per quanto concerne il presente bando, le spese sostenute per pagamento degli onorari dei professionisti abilitati, dei consulenti, acquisto di brevetti e licenze, purché tali spese non siano già ricomprese nelle voci di spesa di cui al paragrafo 4. del presente bando.

Tali spese sono ammesse quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Devono essere attribuite alla pertinente attività per intero e quindi riferite unicamente al progetto finanziato.

Nell'ambito delle spese generali sono riconosciute ammissibili anche le spese bancarie per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione) e le spese per garanzie fideiussorie.

Nell'ambito del presente bando l'importo relativo alle Spese Generali (come sopra definite) è ammissibile a contributo nel limite dell'8% degli investimenti ammessi a finanziamento, di cui il 6% per i lavori (opere edili) e il 2% per gli acquisti. Tali spese sono ammesse a liquidazione solo se comprovate secondo quanto disposto nel presente Bando.

8.1 Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle tipologie di investimenti di cui al paragrafo 4. "Tipologie di interventi ammissibili" del presente bando.

Gli investimenti devono essere eseguiti successivamente alla presentazione della domanda.

Gli interventi finanziati dalla presente misura, così come riportato al paragrafo 4. del presente bando, prevedono le seguenti condizioni specifiche di ammissibilità:


- devono essere cantierabili come indicato al paragrafo 3.3 (prima della concessione del finanziamento), cioè con progetti esecutivi corredati da tutti i necessari pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale.

La documentazione deve essere pertinente alla tipologia di intervento che si intende realizzare.

8.2 Spese non ammissibili nell'ambito della misura

Non sono ammissibili a contributo le spese relative a quanto di seguito riportato:

- acquisto terreni e/o fabbricati;
- IVA;
- acquisto di strumentazioni, attrezzature ed arredi usati;
- interessi passivi;
- fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura;
- realizzazione di edificio/fabbricato ex-novo;
- investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso. Non sono considerati investimenti di sostituzione:
 - quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente;
 - lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuove strumentazioni e attrezzature ammissibili a finanziamento;
- operazioni di locazione finanziaria (leasing);



- fabbricati ad uso abitativo;
- ampliamenti non giustificati da adeguamenti a norme comunitarie, nazionali e regionali e da cui derivino aumenti nei volumi e/o nelle superfici utili maggiori del 15% rispetto ai valori originari;
- opere ed acquisti non realizzati secondo le modalità previste dal presente bando;
- interventi su particelle catastali il cui titolo di conduzione da parte del beneficiario è attestato da contratti di comodato e contratti unilaterali;
- interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali nell'ambito del medesimo progetto;
- qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 4.

8.3 Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto del principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento di ammissione a finanziamento, nel caso di non ammissione della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari

8.4 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- a. bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione;
- b. assegno circolare o bancario non trasferibile;
- c. bollettino postale - documentato dalla ricevuta postale;
- d. vaglia postale - documentato dalla ricevuta del vaglia postale.

Il bollettino e il vaglia postale possono essere ammessi a condizione che le operazioni siano effettuate tramite conto corrente postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono riportare il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo), le stesse vanno documentate dall'estratto del conto corrente in originale dal quale risulta l'avvenuta trascrizione dell'operazione; inoltre, le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato



con l'eccezione di beneficiari che siano titolari di progetto ammesso a finanziamento per un importo di contributo inferiore ai 20.000,00 EURO. Tutte le spese devono, comunque, essere tracciabili.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Nel caso di richiesta del riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità per almeno cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e, comunque, per i 3 (tre) anni successivi al pagamento del saldo del Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea a favore della Regione Abruzzo, termini di cui sarà data pubblicità attraverso il BURAT della Regione Abruzzo.

8.5 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Riferimento: art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 - art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 allegato VI.

Al fine di consentire una adeguata conoscenza dell'opera in esecuzione, nonché la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione Europea, tutti i soggetti che realizzano opere finanziate con il presente bando sono tenuti all'apposizione ed alla manutenzione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di adeguate tabelle di cantiere.

Tali tabelle devono avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- per progetti di importo superiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 2,00;
- per progetti di importo pari o inferiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 1,00.

La tabella deve recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato al presente bando (allegato 3), con le opportune modifiche, in relazione alle peculiarità delle singole opere e al soggetto beneficiario delle provvidenze.

Al termine dei lavori, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, deve essere affissa in posizione ben visibile, se del caso procedendo alla realizzazione di apposita struttura in muratura atta ad ospitarla, una targa informativa di dimensioni minime 60x40 cm avente caratteristiche di durabilità, secondo il fac-simile in allegati.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.


8.6 Disposizioni generali

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolo si applica quanto disposto dalla "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi - Anno 2010" del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



9. IMPEGNI

Gli impegni che il beneficiario assume con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori. Il mancato rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dall'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di forza maggiore. A tal fine, in quest'ultimo caso la richiesta deve essere notificata dal beneficiario per iscritto al SIPA competente, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui questa si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla documentazione comprovante la stessa.

9.1 Impegni essenziali


Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o visite in situ;
2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro il termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande;
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro il termine fissato dalla relativa richiesta del SIPA competente;
4. inviare o far pervenire la eventuale documentazione richiesta dal SIPA competente entro e non oltre il termine fissato dallo stesso Servizio;
5. realizzare, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore, il programma d'investimento nei tempi previsti e/o concessi con eventuali proroghe, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato e delle presenti disposizioni attuative, fatte salve eventuali varianti concesse, ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
6. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per i periodi specifici fissati dal presente bando;
7. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
8. non cedere o rilocalizzare l'attività e/o il servizio collegati agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori che diventano 10 anni per gli immobili;
9. presentare la documentazione completa, necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, entro i termini prescritti dal presente bando;
10. non percepire per il medesimo intervento ulteriori finanziamenti pubblici di origine regionale, nazionale o comunitaria.

9.2 Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato;
2. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento.



10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto relative alla misura 3.1.1 azione 2, pena la irricevibilità delle stesse e l'esclusione dall'aiuto medesimo, devono essere presentate (intendendosi: compilazione, rilascio, stampa e sottoscrizione del beneficiario) tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito solo SIAN) di AGEA (Organismo pagatore della Regione Abruzzo), la cui compilazione è consentita solo dopo aver costituito il fascicolo aziendale, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAT della Regione Abruzzo del presente bando, e non oltre i successivi quarantacinque giorni continuativi.

La domanda si intende presentata alla data in cui avviene il rilascio informatico della stessa. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è fissata al primo giorno successivo non festivo.

Le Strutture abilitate all'accesso al Sistema possono essere i Centri di Assistenza Agricola (di seguito solo CAA), riconosciuti e convenzionati con la Regione Abruzzo, oltre ad altri soggetti abilitati dall'Autorità di Gestione.

Alla domanda va allegata, pena l'esclusione, la documentazione cartacea specificata al paragrafo 11.1 del presente Bando e considerata essenziale ai fini della ricevibilità della domanda di aiuto.

Tutta la documentazione cartacea, contenuta in un plico, riportante, sul frontespizio, la dizione "PSR Abruzzo 2007-2013 - Misura 311 - Azione 2 - Domanda di Aiuto per "Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi", nonché il nominativo e il recapito postale del richiedente, deve pervenire (fa fede la data apposta, unitamente con il timbro "ARRIVO", sulla domanda stessa, da parte del protocollo) ai Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (S.I.P.A.) competenti per territorio sulla base della localizzazione dell'intervento prevalente (da intendersi come la spesa richiesta in domanda), pena irricevibilità, entro il termine dei successivi 10 (dieci) giorni continuativi dalla data in cui avviene il rilascio informatico della stessa.

Se la suddetta documentazione viene inviata con raccomandata A.R., questa deve essere spedita entro 10 giorni dalla data di rilascio (fa fede la data del timbro postale di spedizione).

Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è fissata al primo giorno successivo non festivo.

Comporta l'automatica decadenza della domanda di aiuto sia il mancato rispetto dei termini suddetti che l'incompleta presentazione della documentazione, fatte salve le possibili integrazioni previste dallo stesso bando.

Gli indirizzi dei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura sono di seguito specificati:

S.I.P.A. di L'Aquila	Via Salaria Antica Est, 27 Pal B2	67100 L'AQUILA	tel. 0862 364280
S.I.P.A. di Teramo	Via Cerulli Irelli, 17	64100 TERAMO	tel. 0861 245946
S.I.P.A. di Pescara	Via G. Valerio Catullo, 17	65126 PESCARA	tel. 085 7672911
S.I.P.A. di Chieti	Via Asinio Herio, 75	66100 CHIETI	tel. 0871 345432.



10.1 Documentazione


I soggetti richiedenti devono presentare a corredo della domanda di aiuto la documentazione di seguito elencata che, a seconda delle diverse specificità, deve essere sottoscritta, oltre che dal beneficiario, da Tecnici dotati della dovuta abilitazione professionale secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza:

- a) copia della domanda rilasciata, trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica, debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- b) indice dei documenti trasmessi;
- c) scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);
- d) relazione descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del programma degli investimenti;
- e) dichiarazione del tecnico progettista, a firma congiunta del soggetto richiedente il contributo, con la quale si evidenziano le eventuali concessioni, nulla osta, autorizzazioni, permessi e pareri necessari, in termini di legge, alla realizzazione del progetto;
- f) contabilità preventiva delle opere che comprenda le opere a misura e a preventivo nonché le spese generali;
- g) autodichiarazione di impegno alla conduzione dell'attività oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e a non apportare modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;
- h) autodichiarazione di impegno a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda attrezzature e strumentazioni ed, in generale, i beni mobili ed immateriali, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;
- i) autodichiarazione di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui sopra comporterà la decadenza totale o parziale e la restituzione delle somme percepite;
- j) autodichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o comunitarie per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- k) autodichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza, nel caso di impresa individuale, società o cooperativa;
- l) autodichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio (comprendendo l'annualità in corso) o, qualora ne avesse beneficiato, dello strumento finanziario e dell'ammontare del contributo ricevuto;
- m) per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre apposito provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con il quale:
 - si approva l'iniziativa ed il quadro economico dell'investimento e si dà mandato al legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari;
 - si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto, nonché gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. (nel caso di impresa individuale, società o cooperativa) nella relativa sezione di appartenenza, per i soggetti per i quali ne ricorrano le condizioni;
 - si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



- si da atto, se del caso, della piena disponibilità dell'immobile oggetto d'intervento;
- si assume l'impegno al cofinanziamento dell'intervento per la quota parte di propria competenza, così come desumibile dal piano finanziario dell'opera;
- si da atto che il progetto è immediatamente cantierabile e completo di:
 1. permesso di costruire (o richiesta inoltrata per il rilascio del permesso di costruire), provvedimento conclusivo o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o D.I.A. o Super D.I.A.;
 2. autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi i termini previsti, dalla vigente normativa, dalla data di presentazione della S.C.I.A., o della D.I.A. o della Super D.I.A., e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
 3. elaborati progettuali allegati al permesso di costruire, al provvedimento conclusivo o alla S.C.I.A., o alla D.I.A. o alla Super D.I.A., e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc. Per i progetti che prevedano opere di ristrutturazione, allegare anche i disegni quotati riferiti alla situazione prima dell'intervento;
 4. attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
 5. parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
 6. dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
 7. dichiarazione di contabilità preventiva delle opere a misura e a preventivo nonché le spese generali.

La documentazione di cui ai precedenti punti, da 1. a 7., deve essere presentata (prima dell'adozione del provvedimento di concessione) entro 30 (trenta) giorni continuativi dalla relativa richiesta da parte del S.I.P.A. competente.

- n) autodichiarazione di essere in regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali o di non averne l'obbligo e/o, per i beneficiari che non assumono manodopera, autodichiarazione di regolarità contributiva;
- o) qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa all'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi;
- p) autodichiarazione che a carico del soggetto non risulta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- q) autodichiarazione di affidabilità del beneficiario come previsto al paragrafo 3.2.;
- r) titolo di proprietà dell'immobile;
- s) visure catastali inerenti i dati identificativi dell'intestatario (persona fisica o giuridica) e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- t) certificato di destinazione urbanistica degli immobili;
- u) elaborati progettuali costituiti da:
 1. relazione tecnica di progetto;
 2. elaborati grafici:
 - planimetrie, sezioni, prospetti e particolari costruttivi, disegni quotati in scala idonea per una completa e chiara lettura degli interventi previsti ante e post opera;
 - cartografia della pianificazione territoriale di interesse;


3. relazioni specialistiche, studi ed indagini preliminari, ove necessari;
4. mappe catastali in scala con delimitazione delle particelle e/o delle unità immobiliari interessate dagli interventi e con l'indicazione dei punti di rilevazione fotografica;
5. cronoprogramma dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione dell'intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della tabella date-importi. Anche se non oggetto di finanziamento dovranno essere riportate anche tutte le spese relative agli interventi manutentivi necessari per garantire la piena conservazione ed efficienza degli investimenti finanziati col presente bando;
6. altra documentazione inerente il progetto: la specifica documentazione fotografica illustrante la situazione ex-ante, associata ad idonee planimetrie, capitolati, contratti di acquisto, scheda tecnica, relativi alle "Tipologie di interventi ammissibili" di cui al paragrafo 4. del presente Bando pubblico.
Il progetto dei lavori completo degli elaborati deve essere sottoscritto, a pena di esclusione dai benefici, da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle disposizioni vigenti.

- v) *relazione tecnica generale*, redatta secondo la modulistica allegata al presente bando quale Allegato 1, con la quale si descrivono, nel dettaglio, gli investimenti che si intendono realizzare, completi di caratteristiche tecniche di dettaglio degli impianti, delle strutture, delle strumentazioni e di ogni realizzazione connessa agli investimenti stessi, nonché:
- delle motivazioni tecnico-economiche delle scelte operate e, per gli investimenti immobiliari, gli anni di vita del fabbricato e il presunto valore dell'immobile a conclusione delle opere previste nel progetto;
 - della coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni;
- w) *piano finanziario* dell'investimento proposto con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte di finanziamento;
- x) documentazione attestante la congruità dei costi:
- *computo metrico estimativo* nel caso di lavori, redatto sulla base del "prezzario ANCE" in vigore alla data di presentazione della domanda, pubblicato sul BURA e sul sito intranet www.regione.abruzzo.it. Le singole voci devono essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario (nel caso l'istanza preveda il solo acquisto di attrezzature e arredi impianti dovrà essere allegato un quadro analitico degli acquisti programmati);
 - *elenco dei prezzi unitari e/o eventuale analisi dei prezzi e/o preventivi*;

Nel caso di lavori o acquisti non contemplati nel prezzario produrre almeno n° 3 preventivi da allegare ad una tabella riportante l'analisi comparativa degli stessi, debitamente firmata dal progettista e dal soggetto richiedente l'intervento.

La documentazione a corredo della domanda e quella presentata prima della concessione del contributo (durante l'istruttoria) deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa.

I documenti elencati nel presente paragrafo sono ritenuti essenziali e pertanto la mancata presentazione degli stessi nei termini stabiliti dal presente bando comporta l'automatica inammissibilità della domanda di aiuto.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



11. PROCEDURE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

11.1 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

L'istruttoria della domanda prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:


- 1) la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza della documentazione presentata e della validità tecnica ed economica della proposta stessa;
- 2) la verifica della situazione esistente, anche tramite l'effettuazione di un sopralluogo;
- 3) la verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di aiuti di stato;
- 4) il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili della domanda presentata tramite portale AGEA, anche attraverso la consegna di specifici documenti da parte del richiedente su richiesta del Servizio che ha in carico l'istruttoria;
- 5) la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 6) la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, quali strumentazioni, attrezzature, impianti e macchinari e/o dotazioni immateriali; mentre per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nell'elenco regionale dei "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo" (denominato "prezzario A.N.C.E.") in vigore alla data di presentazione della domanda pubblicato sul BURA e sul sito intranet www.regione.abruzzo.it;
- 7) la verifica delle autodichiarazioni rese;
- 8) l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel corrispondente paragrafo del presente Avviso pubblico;
- 9) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative.

Successivamente al termine di presentazione delle domande di aiuto in forma cartacea, i S.I.P.A., previa registrazione al protocollo, procedono all'individuazione dei responsabili delle procedure per la valutazione di ammissibilità delle domande stesse. Di tanto viene data espressa comunicazione al soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Sulla base del numero di domande pervenute si procede a definire i termini per l'istruttoria di ammissibilità e attribuzione del punteggio. Ogni S.I.P.A. effettua l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande pervenute con la quale si verifica la ricevibilità, l'ammissibilità, l'attribuzione del punteggio spettante e si procede alla definizione del quadro economico concedibile, della percentuale contributiva e del relativo contributo ammissibile. L'istruttoria tecnico amministrativa delle singole richieste è affidata a due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio.

L'istruttoria si conclude con la redazione da parte dei funzionari incaricati del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale deve riportare il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sarà finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale deve riportare nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento.

Le risultanze del verbale istruttorio con esito di ammissibilità positivo, parzialmente positivo o negativo vanno comunicate alle ditte richiedenti in duplice copia, con raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i..



Le ditte che hanno ricevuto notifica di esito positivo devono restituire una copia firmata per accettazione.

In caso di difformità tra la domanda di aiuto e l'esito dell'istruttoria, viene indirizzata idonea comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., alle ditte interessate che avranno la possibilità di far pervenire controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni continuativi dalla data di ricezione oppure restituiranno una copia firmata per accettazione.

I S.I.P.A. entro il termine di 15 giorni continuativi successivi alla eventuale richiesta di riesame procedono ad un'ulteriore istruttoria della domanda di aiuto.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità ogni SIPA procede all'approvazione con Determinazione Dirigenziale degli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

Il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole di Sviluppo Rurale Forestale Caccia Pesca Emigrazione, referente di misura, entro i successivi 30 giorni continuativi dalla ricezione delle determinazioni di approvazione degli elenchi provinciali da parte di tutti i S.I.P.A., redige la graduatoria regionale delle domande ammissibili e predisponde l'elenco regionale delle domande non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione.

Il medesimo Servizio procede all'approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili e dell'elenco regionale delle domande non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

Con lo stesso provvedimento, sulla base della graduatoria regionale, viene individuato l'elenco delle domande finanziabili fino ad esaurimento delle specifiche relative risorse disponibili di cui al Piano Finanziario del PSR Abruzzo 2007/2013.

Nell'impossibilità di finanziare totalmente l'ultima pratica utile in graduatoria si procede al suo finanziamento parziale, qualora le risorse residue non siano inferiori a 10.000,00 euro, a seguito di espressa volontà del beneficiario a realizzare l'opera con il contributo ridotto.

Le eventuali economie derivanti dal non utilizzo delle somme disponibili, da rinunce o da revoche potranno essere utilizzate per integrare il contributo concesso all'ultima pratica in graduatoria fino alla concorrenza della somma ammessa a contributo o per lo scorrimento della graduatoria stessa.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria deve essere trasmesso ai S.I.P.A. per l'adozione dei provvedimenti individuali di concessione del finanziamento e al B.U.R.A.T. per la pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili, dell'elenco di quelle finanziabili e dell'elenco delle domande non ammissibili. Tale pubblicazione ha valore di notifica per le ditte inserite positivamente nella graduatoria regionale e per quelle inserite nell'elenco delle domande non ammissibili con le motivazioni di esclusione ai fini della decorrenza dei termini per gli eventuali ricorsi giurisdizionali.

Entro un mese dall'approvazione della graduatoria regionale i S.I.P.A. provvedono, con proprio atto, alla concessione dei singoli benefici che conterranno, tra l'altro, il quadro economico dell'intervento, la percentuale contributiva ed il contributo concesso, la contabilità revisionata, le norme e le prescrizioni di carattere generale.

Il provvedimento viene inviato con raccomandata A.R. al beneficiario contestualmente allo schema per la polizza fidejussoria necessaria per l'erogazione dell'eventuale anticipazione con l'elenco dei soggetti autorizzati al rilascio delle polizze stesse.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



I S.I.P.A. devono comunicare l'avvenuta concessione al Servizio competente dei controlli e nonché i dati di monitoraggio fisico e finanziario al Servizio Referente di misura della Direzione Politiche Agricole.

Dalla data di ricezione della notifica della concessione decorrono i termini per l'esecuzione degli interventi da parte del beneficiario.

I lavori devono essere ultimati, con l'acquisizione di ogni necessaria autorizzazione, fatturati e pagati con le modalità previste dal presente bando entro 15 mesi dalla data di ricezione della notifica per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere edili ed entro 6 mesi per gli interventi che non prevedono opere edili.

11.2 Errori palesi

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi.

Si considerano palesi i seguenti errori:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli indicati al successivo capoverso;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al successivo capoverso.

Si considerano errori che determinano l'esclusione delle istanze presentate ai sensi del presente bando:

- mancata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla copia cartacea della domanda di aiuto;
- mancata presentazione di uno dei documenti elencati al paragrafo 10.1 del presente avviso pubblico, in base alle fattispecie di beneficiario e di intervento o opera da realizzare.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda cartacea al S.I.P.A. competente per territorio.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo gli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata utilizzando i modelli predisposti di concerto con l'Organismo Pagatore Nazionale (A.G.E.A.).

Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di Anticipazione, di Acconto in Corso d'Opera e di Saldo Finale secondo le seguenti modalità:



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



- anticipo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15/12/2006 e s.m.i.;
- acconto in corso d'opera, che potrà essere richiesto a partire da un importo minimo del 30% e fino ad un importo massimo del 70% del contributo totale spettante relativo alle sole spese di investimento e potrà essere concesso a seguito dell'accertamento della percentuale delle opere ammissibili realizzate rispetto all'intero investimento ammesso a finanziamento;
- saldo del contributo, dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti.

Per importi di spesa totale ammessa a contributo inferiore a € 30.000,00 si farà luogo solo al saldo, dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti, con esclusione dell'anticipo e dell'acconto del contributo.

12.1 Anticipazioni

I beneficiari devono richiedere, con apposita domanda da inoltrare all'A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N., il pagamento dell'anticipo.

Entro i successivi 10 (dieci) giorni continuativi, dal rilascio tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

- copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del 10% a favore dell'Organismo Pagatore;
- dichiarazione di inizio lavori e/o degli acquisti sottoscritta dal beneficiario con indicazione della data di inizio degli stessi.


L'anticipo può essere richiesto entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto da AGEA previa richiesta da parte della Regione a seguito di accertamento finale delle opere e liquidazione del contributo.

Nel caso di domande per le quali l'importo finale da erogarsi complessivamente è superiore a € 154.937,07 il SIPA competente, preventivamente all'erogazione del contributo, deve acquisire la specifica relativa informativa del Prefetto competente territorialmente (così detta "certificazione antimafia").

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni continuativi dalla richiesta, con D.D. determineranno le liquidazioni delle anticipazioni, le invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e al Servizio della Direzione Politiche Agricole referente di misura.

Il Servizio della Direzione Politiche Agricole referente di misura entro 15 giorni continuativi trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a comunicare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo erogabile..



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



12.2 Acconti

I beneficiari potranno richiedere, con apposita domanda da inoltrare all'A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N., il pagamento dell'acconto.

Entro i successivi 10 (dieci) giorni continuativi dal rilascio tramite il portale S.I.A.N. le richieste di pagamento devono essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione, da definirsi, da parte del SIPA, per ciascun beneficiario, all'atto del provvedimento di concessione in funzione della tipologia di soggetto beneficiario e degli interventi di progetto:


- a) indice dei documenti trasmessi;
- b) copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- c) consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura e gli acquisti, nonché le spese generali;
- d) affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
- e) bolle di consegna o documenti di trasporto relativi ad attrezzature mobili e strumentazioni;
- f) elenco delle matricole per le strumentazioni e le attrezzature (i numeri di matricola devono essere prontamente riscontrabili);
- g) fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;
- h) lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della dizione "nuova di fabbrica" per attrezzature e strumentazioni;
- i) autodichiarazione di Regolarità Contributiva per tutti i soggetti che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria o, per i soggetti che non assumono manodopera, autodichiarazione di Regolarità Contributiva e di essere soggetto all'obbligo assistenziale e previdenziale;
- j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
- l) nel caso di impresa individuale, società o cooperativa, autodichiarazione attestante che presso la competente CCIAA, a carico del soggetto non risulta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- m) elenco dei documenti giustificativi di spesa;
- n) eventuale ulteriore documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione.

La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni continuativi rispetto alla data fissata per l'ultimazione dei lavori.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati, in funzione della spesa sostenuta, per l'avanzamento delle opere/interventi, comprovata da spese effettivamente sostenute nel rispetto di quanto previsto dal presente bando.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Nel caso di domande per le quali l'importo finale da erogarsi complessivamente è superiore a € 154.937,07 il SIPA competente, preventivamente all'erogazione del contributo, deve acquisire la specifica relativa informativa del Prefetto competente territorialmente (così detta "certificazione antimafia").

Il controllo e la verifica della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari vengono eseguiti, entro 30 giorni continuativi dalla data di presentazione della richiesta di accertamento, da dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio che non abbiano condotto l'istruttoria amministrativa della domanda di aiuto.

Il soggetto Beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Dopo aver svolto le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, viene elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione parziale delle opere con proposta di liquidazione del contributo in acconto.

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni continuativi, determinano con propri atti, le liquidazioni del contributi spettanti, inviandoli al B.U.R.A. per la pubblicazione, nonché al Servizio della Direzione Politiche Agricole referente di misura.


Il Servizio della Direzione Politiche Agricole referente di misura, entro i successivi 15 giorni continuativi, trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e, per conoscenza, ai S.I.P.A. competenti che provvedono a comunicare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo in corso di erogazione.

12.3 Pagamenti a saldo

I beneficiari devono richiedere, con apposita domanda da inoltrate all'A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N., il pagamento del saldo finale.

Entro i successivi 10 (dieci) giorni continuativi dal rilascio tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento devono essere presentate al S.I.P.A. competente, corredate della seguente documentazione, da definirsi nello specifico da parte del SIPA, per ciascun beneficiario, all'atto del provvedimento di concessione in funzione della tipologia di soggetto beneficiario e degli interventi di progetto:

- indice dei documenti trasmessi;
- copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere, gli acquisti, nonché le spese generali;




Copia CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2




- disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- certificato di agibilità o relativa autodichiarazione del progettista dell'opera realizzata;
- autorizzazioni sanitarie;
- dichiarazione di inizio attività;
- affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
- bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a strumentazioni e attrezzature mobili;
- elenco delle matricole per le strumentazioni e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili);
- certificati di conformità per le strumentazioni acquistate;
- certificazione del collaudo delle strumentazioni e degli impianti e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali;
- fatture attestanti i lavori realizzati e le spese effettuate;
- lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della dizione "nuova di fabbrica" per le macchine ed attrezzature;
- autodichiarazione di Regolarità Contributiva per tutte i soggetti che hanno prestato la loro opera direttamente in cantiere e della ditta beneficiaria o, per i soggetti che non assumono manodopera, autodichiarazione di Regolarità Contributiva e di essere soggetto all'obbligo assistenziale e previdenziale;
- certificato di regolarità contabile, ai sensi della L.R. del 27/06/1986, n. 22 - solo per le società - redatto da un professionista iscritto al registro dei Revisori Contabili o, se previsto dallo statuto, dal Collegio Sindacale della società stessa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e non sono state emesse sulle stesse note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- elenco dei documenti giustificativi di spesa;
- confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni;
- nel caso di impresa individuale, società o cooperativa, autodichiarazione attestante che presso la competente CCIAA a carico del soggetto non risulta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata;
- eventuale ulteriore documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata dalla documentazione di rendicontazione di cui sopra. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della suddetta documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto comporta l'avvio delle procedure di verifica e la revoca totale o parziale del contributo.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera, in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o con quanto autorizzato in relazione ad eventuale variante in corso d'opera.

L'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e il controllo della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari vengono eseguiti da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l'istruttoria amministrativa della domanda di aiuto.

Nel caso di domande per le quali l'importo da erogarsi complessivamente è superiore ad € 154.937,07, il SIPA competente, preventivamente all'erogazione del contributo, deve acquisire la specifica relativa informativa del Prefetto competente territorialmente (cosiddetta "certificazione antimafia").

In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l'addebito dell'importo delle fatture, libri I.V.A., ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

Dopo aver espletato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, viene elaborato il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo. Il verbale di cui sopra è inviato al beneficiario per le eventuali osservazioni.


Le risultanze del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori con esito positivo, con esito positivo parziale o con esito negativo vanno comunicate in duplice copia, con raccomandata A.R., alle ditte beneficiarie. Le ditte con esito positivo devono restituire una copia firmata per accettazione.

Le ditte, in caso di difformità tra la domanda di pagamento del saldo e l'esito dell'accertamento, possono presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione oppure restituire una copia firmata per accettazione.

I S.I.P.A. entro il termine di 15 giorni successivi alla richiesta di riesame devono procedere ad un'ulteriore istruttoria della domanda di pagamento.

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni continuativi, determinano con propri atti, le liquidazioni dei contributi spettanti, inviandoli al B.U.R.A. per la pubblicazione, nonché al Servizio della Direzione Politiche Agricole referente di misura.

Il Servizio della Direzione Politiche Agricole referente di misura, entro i successivi 15 giorni continuativi, trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e, per conoscenza, ai S.I.P.A.



competenti che provvedono a comunicare alle ditte il numero dell'Elenco e l'importo in corso di erogazione.

Eventuali richieste di proroghe e di variante sono istruite solo se motivate con "cause di forza maggiore" debitamente documentate.

13. CONTROLLI IN LOCO

Prima del versamento del saldo finale, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 65/2011, i "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

I controlli in loco, con sopralluogo aziendale, da parte di personale dei Servizi competenti dei controlli, vengono eseguiti su un campione di almeno il 5% dei progetti beneficiari dei provvedimenti di concessione, mediante il quale viene verificato il diritto al contributo.

I controlli in loco prevedono:

- la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria e l'ammissibilità a finanziamento;
- la presa d'atto dei dati inseriti nel fascicolo aziendale (cartaceo e telematico) e riscontro con i dati riportati nella domanda di aiuto;
- la verifica documentale delle opere ammesse a finanziamento e realizzate in fase di controllo.

L'esito del controllo in loco viene riportato in idoneo specifico verbale che sarà inviato alle Strutture amministrative competenti in materia.

Inoltre, l'esito del controllo in loco va inserito, secondo le procedure già in essere, nell'ambito degli adempimenti inerenti l'intera procedura istruttoria delle rispettive domande di pagamento.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni, esclusioni e sanzioni" del presente bando.

14. PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, devono riscontrare la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 65/2011 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2

15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate.

Le autorizzazioni alle varianti in corso d'opera devono essere richieste al S.I.P.A. competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta in sede di variante.

Documentazione da produrre per la variante richiesta:

- a) domanda di variante;
- b) indice dei documenti trasmessi;
- c) scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);
- d) relazione tecnica con la quale deve essere illustrata l'attività in variante;
- e) quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta;
- f) contabilità preventiva delle opere che comprenda le opere a misura e a preventivo nonché le spese generali;
- g) nuovi elaborati progettuali allegati al permesso di costruire, al provvedimento conclusivo o alla D.I.A. e tavole progettuali quotate riportanti le opere edili, e la descrizione degli impianti, ecc. Per i progetti che prevedano opere di ristrutturazione, allegare anche i disegni quotati riferiti alla situazione prima dell'intervento;
- h) per gli interventi di edilizia in variante:
 - permesso di costruire, provvedimento conclusivo, o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), o D.I.A., o Super D.I.A.;
 - autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente dalla data di presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), o D.I.A., o Super D.I.A. e che l'Ente preposto non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
 - attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
 - parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
 - dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio.

L'istruttoria della variante deve compiersi entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi a decorrere dalla presentazione. Il Dirigente del S.I.P.A. comunica alla ditta l'ammissibilità della variante unitamente al nuovo quadro economico e alla contabilità revisionata o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego.



Le varianti richieste, in funzione della loro ammissibilità, sono subordinate alla verifica che la modifica proposta non vada a modificare la collocazione del progetto nella graduatoria regionale rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà portare all'aumento del contributo concesso.

La non ammissibilità della variante richiesta o la mancata presentazione della variante comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni, esclusioni e sanzioni" del presente bando.

Non sono considerate quali varianti gli interventi, disposti dal Direttore dei Lavori, relativi ad aspetti di dettagli e soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del costo dell'opera al netto della voce spese tecniche.

16. PROROGHE

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore (cfr. paragrafo 17).

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere comunicate, entro i sessanta (60) giorni consecutivi e precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al S.I.P.A. competente per territorio che, previa istruttoria, concede o meno la proroga per l'ultimazione dei lavori. Le proroghe possono essere concesse, con provvedimento motivato, da rilasciarsi entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il S.I.P.A. competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria comunica, a mezzo raccomandata A.R., la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori, oppure in caso di esito negativo i motivi che hanno determinato la non concessione della proroga unitamente alle modalità, i modi e i termini di legge per gli eventuali ricorsi.


In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi compatibilmente con i tempi massimi a disposizione per le liquidazioni.

Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto stabilito dalle disposizioni regionali del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" relativamente alle misure di investimento come definite all'art. 25 del Reg. (CE) 1975/06.

17. RECESSO DAGLI IMPEGNI ASSUNTI


Per recesso o rinuncia s'intende la rinuncia volontaria ad un impegno assunto in riferimento alla misura d'intervento per la quale è stata presentata una richiesta di contributo.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2



In caso di richiesta di recesso o rinuncia parziale, deve essere allegata la documentazione necessaria a documentare il nuovo assetto dell'attività; resta in capo al beneficiario il dovere di mantenere gli impegni sulla parte dell'attività ancora assoggettata all'impegno e l'aiuto sarà computato ed erogato nella misura ad essa proporzionale.

In caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività entro il quinto anno dall'avvenuto accertamento dell'esecuzione dell'intervento, si procederà al recupero totale dell'importo erogato, superato il quinquennio si applicherà quanto previsto dalle Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i.

La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente al S.I.P.A. competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, puntualmente individuati di seguito, il recesso anticipato, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il recesso parziale non è consentito nei confronti di obblighi o elementi di priorità che condizionano l'ammissibilità o meno al premio di un beneficiario.

È possibile rinunciare al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario quando, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, le **cause di forza maggiore** o circostanze eccezionali così definite: *impedimenti oggettivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno*.

Le cause di forza maggiore sono le seguenti:


- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- c. esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante del bene/opera oggetto dell'intervento, che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante il bene/opera oggetto dell'intervento, tale da non consentire la prosecuzione delle attività;
- e. distruzione fortuita del bene/opera oggetto dell'intervento adibito alle attività.

Le motivazioni economiche non sono considerate cause di forza maggiore.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, nonostante la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al S.I.P.A. competente per territorio entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Nei citati casi di forza maggiore l'operatore non è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di aiuto o di premio e non vi è l'applicazione di alcuna sanzione.



In caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività, se il beneficiario ha già rispettato una parte consistente del proprio impegno (almeno il 60% del tempo per le misure che prevedono impegni pluriennali), non si procederà al recupero dei contributi già erogati. In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente la cessazione della attività alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal momento della cessazione di attività. In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

In caso di trasferimento parziale o totale dell'attività ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'attività deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda, con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente al S.I.P.A. competente per territorio le variazioni intervenute entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento del subentro; in caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti

19. CONTROLLI EX POST


Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra la data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del Reg. (UE) n. 65 del 27/01/2011, effettua controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari.

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuata dall'Organismo Pagatore (A.G.E.A.);

L'Autorità di Gestione (Regione) comunicherà all'A.G.E.A. eventuali criteri aggiuntivi;

I controlli ex post, con sopralluogo aziendale, saranno effettuati dal Servizio competente dei controlli e saranno eseguiti per almeno 5 anni per gli investimenti relativi a impianti, macchine e attrezzature e 10 anni per gli investimenti strutturali a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione



dell'investimento su un campione annuale del 2% dei progetti beneficiari dei contributi mediante i quali si accerterà il mantenimento degli impegni assunti.

Con D.D. il Servizio competente dei controlli provvede ad approvare l'esito dei controlli ex-post e l'esito sarà inviato all'A.G.E.A., al Servizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione competente per misura e ai S.I.P.A. competenti per territorio e comunicato alle ditte interessate.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni, esclusioni e sanzioni" del presente bando.

20. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

20.1 Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 30 del Reg. (UE) n. 65/2011, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità va decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011.


Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del Reg. (UE) 65/2011 e, in applicazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)" e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in relazione alla gravità, entità e durata dell'impegno violato.

La Giunta Regionale, in attuazione del sopra richiamato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.) n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., adoterà un provvedimento relativo agli impegni previsti dal bando con il quale saranno stabilite le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.

20.2 Sanzioni

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti:

- in base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86.
- in base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.



L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 Euro.

In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I.

L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4, comma c, della Legge 898/86, il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato.

La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:

- la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
- la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
- il contestuale invio alla autorità competente del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
- le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.


Per importi indebitamente percepiti superiori ai relativi specifici limiti stabiliti dalle norme vigenti, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

21. PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE - IMPEGNI EX POST

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario della struttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



P.S.R. 2007/2013 - REGIONE ABRUZZO - Bando Misura 3.1.1 - azione 2

22. CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (T.A.R.), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

23. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore ed al Manuale delle Procedure e dei Controlli A.G.E.A.



Per tutta la documentazione e i dati presentati dai richiedenti ed acquisiti agli atti della *Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione*, si applicano la legge n. 675 del 31/12/1996 e il D. Lgs. n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Responsabile dell'Ufficio CREDITO, SERVIZI E AIUTI ALLE IMPRESE	Il Dirigente del Servizio DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE AREE RURALI
Dott. Agr. Franco TARTAGLIA	Dott. ^{ssa} Giovanna ANGELOCCI

16 APR. 2013

Franco Tartaglia

Giovanna Angelocci



INDICE

pag.

Premessa	2
1. OBIETTIVI E FINALITA' DEGLI INVESTIMENTI	2
2. LOCALIZZAZIONE	2
3. BENEFICIARI	3
3.1 Definizione	3
3.2 Affidabilità del soggetto beneficiario	3
3.3 Requisiti di ammissibilità	4
4. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI	5
5. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	6
6. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	7
7. INTENSITÀ DEGLI AIUTI	7
8. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	8
8.1 Categorie di spese ammissibili	9
8.2 Spese non ammissibili nell'ambito della misura	9
8.3 Decorrenza per l'ammissibilità delle spese	10
8.4 Modalità di pagamento	10
8.5 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	11
8.6 Disposizioni generali	11
9. IMPEGNI	12
9.1 Impegni essenziali	12
9.2 Impegni accessori	12
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	13
10.1 Documentazione	14
11. PROCEDURE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	17
11.1 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	17
11.2 Errori palesi	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	19
12.1. Anticipazioni	20
12.2. Acconti	21
12.3. Pagamenti a saldo	22
13. CONTROLLI IN LOCO	25
14. PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI	25
15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	26
16. PROROGHE	27
17. RECESSO DAGLI IMPEGNI ASSUNTI	27
18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO	29
19. CONTROLLI EX POST	29
20. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	30
20.1 Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento	30
20.2 Sanzioni	30
21. PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE IMPEGNI EX POST	31

22. CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA	32
23. DISPOSIZIONI FINALI	32

- Allegato A1 (Relazione Tecnica Generale)
- Allegato A2 (Modello di dichiarazione sostitutiva)
- Allegato A3 (Fac-simile cartello di cantiere)
- Allegato A4 (Fac-simile targa)
- Allegato A5 (Scheda di monitoraggio)
- Allegato A6 (Elenco Comuni e Macroaree)



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 36 **fACCIA TE**

16 APR. 2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Franco TARTAGLIA